



COMUNE DI PRATO CARNICO

Provincia di Udine

Prot. n. _____

OGGETTO: Macellazione suini a domicilio per uso domestico privato. Campagna 2017/2018.

IL SINDACO

visto il Regolamento di vigilanza sanitaria delle carni approvato con R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298;

visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

visti il regolamento (CE) n. 178/2002, n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004, n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

vista la D.G.R. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 2094 del 29 agosto 2005;

visto il d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193;

vista la nota prot. n. 48974/DIP. 14077 del 02.11.2017 del Dipartimento di Prevenzione - S.O.C. Assistenza Veterinaria dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli";

ritenuto necessario, ai fini della tutela della salute pubblica, richiamare le norme che regolano la tradizionale attività di macellazione dei suini a domicilio per uso domestico privato in modo da garantire l'ispezione e la vigilanza veterinaria sugli animali e sulle carni;

RENDE NOTO

- 1. La macellazione a domicilio per consumo privato domestico dei suini allevati, fino a un limite massimo di 4 capi/anno per nucleo familiare, può essere effettuata senza autorizzazione comunale e senza ispezione veterinaria, da novembre 2017 al 15 marzo 2018, a condizione che il privato interessato informi il Servizio Veterinario competente per territorio almeno 2 giorni feriali prima, per l'espletamento della vigilanza sulle condizioni igienico-sanitarie e sulla destinazione delle carni e dei prodotti derivati.**
- 2. La comunicazione deve essere inoltrata al Servizio Veterinario almeno 2 giorni feriali prima della macellazione, per il tramite del Comune o direttamente via fax al numero 0433 466200 (dalle ore 08.00 alle ore 13.00), con la compilazione dell'apposito modello (notifica), reperibile presso gli Uffici del Comune o scaricabile dal sito internet del Comune stesso, specificando l'ora, il luogo, ed il numero dei suini da macellare, nonché il nominativo del norcino.**
3. Coloro che non abbiano ottemperato in tempo utile alla disposizione del precedente punto e/o oltre il limite di 4 suini all'anno, la macellazione è consentita unicamente presso i macelli riconosciuti ai sensi del Regolamento 853/04/CE.
4. E' vietata la lavorazione delle carni ottenute da macellazione a domicilio per uso domestico privato nei locali registrati ai sensi del Regolamento 852/04/CE di esercizi agrituristici, unità di ristorazione e/o laboratori di produzione di prodotti di salumeria.
5. E' vietata la macellazione nelle ore notturne e nelle giornate festive del 25 dicembre e dell'1 gennaio.

6. E' vietata l'immissione sul mercato delle carni e dei prodotti derivati dai suini macellati per uso domestico privato.

7. Le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione ed alla lavorazione delle carni devono essere preventivamente lavati e disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igienico-sanitarie.
8. Per risparmiare agli animali dolori e sofferenze evitabili, l'operazione di stordimento, immediatamente precedente a quella di dissanguamento, deve essere praticata con pistola a proiettile captivo penetrante, secondo le prescrizioni dell'art. 10 del Regolamento 1099/09/CE.
9. Per l'intervento del veterinario ufficiale, nell'ambito dell'attività di vigilanza e per il campionamento ai fini dell'esame la ricerca delle trichine non è previsto il versamento di alcun importo.
10. Solo nel caso in cui sia richiesta da parte del norcino, in presenza di manifestazioni riconducibili ad uno stato patologico (non salute) dell'animale prima dello stordimento oppure dopo lo stordimento, in relazione ai quadri anatomopatologici rinvenuti, la visita ispettiva, è previsto il pagamento dell'importo della relativa tariffa regionale.

Il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni all'Albo on-line di questo Comune, rimarrà visibile sul sito internet del comune per tutta la durata della campagna, nonché trasmesso all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli" Dipartimento di Prevenzione - S.O.C. Igiene degli alimenti di origine animale e al Servizio Veterinario dell'Azienda stessa.

I trasgressori saranno puniti a norma delle leggi vigenti in materia.

Prato Carnico, 09 novembre 2017

IL SINDACO
Verio Solari